NORME SULL'ISTRUZIONE PRE-MILITARE

Art. 13

ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 405

Il Governo del Re e' autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Versione in vigore dal 5 febbraio 1935, non più in vigore dal 20 maggio 1938 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'istruzione pre-militare
Estremi	Legge 31 dicembre 1934, n. 2150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-istruzione-pre-militare/art-13-articolo-non-piu-previsto-dalla-l-11-aprile-1938-n-405/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it